

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1145/2014 DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 2014

che abroga il regolamento (CE) n. 2488/2000 relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/742/PESC del Consiglio del 28 ottobre 2014 che abroga la posizione comune 2000/696/PESC relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio ⁽²⁾ tutti i capitali e le altre risorse finanziarie detenuti da Milosevic e dalle persone fisiche a lui collegate al di fuori del territorio della Repubblica federale di Jugoslavia devono essere sequestrati ed è vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi a disposizione di tali persone, elencate all'allegato I di tale regolamento.
- (2) Con decisione 2014/742/PESC, il Consiglio ha abrogato la posizione comune 2000/696/PESC ⁽³⁾. Il Consiglio ha deciso che non sussistono motivi per continuare ad applicare tali misure restrittive poiché le persone elencate all'allegato della posizione comune non rappresentano più una minaccia al consolidamento della democrazia.
- (3) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2488/2000 con effetto immediato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2488/2000 è abrogato.

⁽¹⁾ Cfr. pagina 99 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2488/2000, del 10 novembre 2000, relativo al mantenimento del congelamento di capitali relative a Milosevic e alle persone a lui collegate e che abroga i regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000 nonché l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98 (GU L 287 del 14.11.2000, pag. 19).

⁽³⁾ Posizione comune 2000/696/PESC, del 10 novembre 2000, relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate (GU L 287 del 14.11.2000, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 28 ottobre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. L. GALLETTI
